



**Dottor LORENZO STUCCHI Notaio**  
LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248  
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 179990 Rep.

N. 64781 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Repubblica Italiana

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio.

Alle ore 11.09 (undici e minuti nove).

In Rescaldina via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- VITALE MARCO nato a Brescia il 1^ agosto 1935, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"**

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 27.804.203,00 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154;

a sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea qui riunita.

Il Presidente rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 24 gennaio 2011 alle ore 11,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 27 gennaio 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 23 dicembre 2010;

- che, per il **Consiglio di Amministrazione**, sono al momento presenti i signori:

- \* Marco Vitale (presidente)
- \* Matteo Zucchi (amministratore delegato)
- \* Manlio Zucchi
- \* Giordano Zucchi
- \* Niccolò Zucchi Frua
- \* Barbara Zucchi Frua
- \* Daniele Discepolo
- \* Emilio Bartezzaghi
- \* Franco Ponzellini

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI LODI  
IL 04 febbraio 2011  
SERIE 1T N. 951 CON  
€ 168,00 IMPOSTA REGISTRO  
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

- che, per il **Collegio Sindacale**, risultano presenti:

\* Raoul Francesco Vitulo (Presidente)

\* Vittorio Fabio (Sindaco Effettivo)

\* Andrea Negri (Sindaco Effettivo);

- che il capitale sociale di euro 27.804.203,00 (ventisettemilioniottocentoquattromiladuecentotré) è diviso in n. 24.376.800 (ventiquattromilionitrecentosettantaseimilaottocento) azioni ordinarie e da n. 3.427.203 (tremilioniquattrocentoventisettemiladuecentotré) azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) azionisti, portatori di numero 16.721.338 (sedicimilionsettecentoventunomilatrecentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 68,595296% (sessantotto virgola cinque nove cinque due nove sei per cento) delle complessive n. 24.376.800 (ventiquattromilionitrecentosettantaseimilaottocento) azioni ordinarie;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

SOGGETTO	PERCENTUALE DETENUTA	PERCENTUALE CON DIRITTO
	(%)	I VOTO DETENUTA (%)
Gianluigi Buffon (piena proprietà)	14,82	14,82
Gruppo Zurich Financial Services*		
(proprietà indiretta)	2,72	2,72
Carlo Zucchi (piena proprietà e usufrutto)	5,75	5,75
Anna Maria Filippi (piena proprietà e usufrutto)	5,64	5,64
Manlio Alberto Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	4,31	2,03
Maurizio Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	4,24	1,96
Matteo Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	4,24	1,96
Valentina Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	4,24	1,96
Giordano Zucchi (piena proprietà e usufrutto)	4,40	4,40
Anna Maria Dagnino (piena proprietà e usufrutto)	4,17	4,17
Cino Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	2,01	0,71
Andrea Zucchi (piena proprietà e nuda proprietà)	2,01	0,71
Cassapanca (piena proprietà)	5,13	5,13
Manlio Zucchi (piena proprietà e usufrutto)	4,26	4,26
Marina Frua (piena proprietà e usufrutto)	3,93	3,93
Maonia (piena proprietà e nuda proprietà)	13,69	6,06

\* di cui 1,396% posseduto tramite la Zurich Insurance PLC e 1,320% posseduto tramite Zurich Investments Life S.P.A.

- che è consentito ad esperti, analisti finan-

ziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che in data 24 aprile 2009 è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF tra gli azionisti Carlo Zucchi, Anna Maria Filippi, Manlio Alberto Zucchi, Maurizio Zucchi, Matteo Zucchi, Valentina Zucchi, Francesco Zucchi, Giordano Zucchi, Anna Maria Dagnino, Cino Zucchi, Andrea Zucchi, Martino Micha Zucchi, Cassapanca S.p.A., Manlio Zucchi, Marina Frua, Barbara Zucchi Frua, Filippo Zucchi Frua e Maonia S.A., aventi ad oggetto complessivamente n. 12.730.776 (dodicimilioni-settecentotrentamilasettecentosettantasei) azioni ordinarie con diritto di voto rappresentative di una percentuale pari al 52,22% (cinquantadue virgola ventidue per cento) del totale delle azioni ordinarie di cui è costituito il capitale della Società.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno prende la parola in merito.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere al Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, di redigere il verbale della presente riunione.

Messa ai voti la proposta risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno contrario nè astenuto.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione

saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Prima di passare all'Ordine del Giorno il Presidente chiede all'Amministratore Delegato di illustrare brevemente la situazione della società e del Gruppo. Ricollegandosi all'assemblea tenutasi lo scorso mese di giugno, il Presidente ricorda che in quella sede molti azionisti sollecitarono un aumento di capitale, sul quale il Consiglio era d'accordo, ma che non poteva essere deliberato prima del perfezionamento di alcuni processi aziendali in corso. Il Presidente ritiene che ora questa situazione sia maturata.

L'Amministratore Delegato illustra alcuni fatti importanti che hanno caratterizzato l'anno 2010.

Per quanto riguarda la controllata "Descamps", che è stata causa di grandi perdite negli ultimi anni, riferisce che in data 29 giugno 2010 è stata ammessa alla procedura di Rédrressement Judiciaire.

Nei mesi successivi è stato raggiunto un accordo con il fondo Astrance Capital per la cessione dell'80% (ottanta per cento) della partecipazione subordinatamente all'omologa da parte del Tribunal de Commerce de Paris del piano di continuità.

Sono stati presentati numero 7 (sette) piani di cessione interessanti gli asset di Descamps, di cui uno particolarmente competitivo al piano di continuità sottoscritto con Astrance Capital.

Il dossier è stato spostato dal Tribunale di Parigi a quello di Bobigny per problemi di conflitto di interessi. La nuova udienza è stata fissata per il 26 gennaio 2011.

Rileva comunque che, indipendentemente dalla decisione del Tribunale, Descamps uscirà dal perimetro del consolidato.

Per quanto riguarda la partecipata "Mascioni", l'Amministratore Delegato evidenzia una decisa ripresa dei volumi su tutti i business (falcon, prodotto finito e tessile tecnico), l'inserimento di una nuova linea di business (tessuto garzato) e la riduzione dei costi operata.

Al 30 settembre a fronte di una perdita del precedente esercizio di 4.628 migliaia di Euro figura un risultato positivo di 369 migliaia di Euro.

Per quanto riguarda l'andamento della business unit "Zucchi e filiali" l'Amministratore Delegato evidenzia un recupero delle quote di mercato in Italia e una riduzione dei costi intervenuta.

Al 30 settembre, a fronte di una perdita del precedente esercizio di 12.967 migliaia di Euro si registra un risultato positivo di 747 migliaia di Euro.

Per quanto riguarda gli Asset immobiliari, l'Amministratore Delegato riferisce quanto segue:

- ISCA PANTANELLE - è stata ceduta una parte dello stabilimento per 380 mila euro;
- CASOREZZO - è stato approvato il piano integrato di intervento che agevola il frazionamento dell'area e la parziale riconversione a commerciale e terziario: è stato firmato un preliminare per la vendita di un primo lotto per un importo pari a 1,5 milioni di euro;
- VIMERCATE - è in corso di approvazione il nuovo PGT con conversione dell'area a destinazione commerciale.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del debito l'Amministratore Delegato riferisce inoltre che sono in corso le trattative con il pool di banche finanziatrici; è previsto a breve un accordo per il prolungamento della moratoria fino al 31 marzo. Sottolinea che è in corso l'asseverazione del piano da parte del Perito ai fini dell'art. 182 bis Legge Fallimentare.

Sulle prospettive future l'Amministratore Delegato conclude che, con l'uscita della Descamps dal perimetro consolidato del gruppo, e sulla base dei positivi risultati raggiunti nel 2010, il piano industriale 2011-2015 garantirà il raggiungimento di un buon livello di redditività e di generazione di cassa; la dismissione degli immobili consentirà di ridurre il debito ad un livello coerente con la generazione di cassa futura del business; il management sta la-

vorando su alcune direttrici di sviluppo, ad oggi non integrate nel piano industriale, che possano rafforzare le prospettive strategiche del gruppo e migliorarne il livello di redditività. Tali direttrici sono:

- Nuovi business attraverso licenze/partnership
- Espansione geografica attraverso licenze/partnership
- Nuovi format retail.

Il Presidente conclude quindi le osservazioni preliminari rimarcando come l'operazione di aumento di capitale sia un pilastro fondamentale per le prospettive di sviluppo della società.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Eliminazione del valore nominale e riduzione del capitale sociale per copertura delle perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Aumento di capitale scindibile, a pagamento, in opzione ai Soci, per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladucentosessantannove/60) con emissione di massime n. 150.142.696 (centocinquantamilionicentoquarantaduemilaseicentonovantasei) azioni ordinarie da liberarsi in denaro ad un prezzo pari al valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie in ragione di n. 27 (ventisette) nuove azioni ordinarie per ogni 5 (cinque) azioni ordinarie vecchie possedute o azioni di risparmio possedute, con attribuzione gratuita di un warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014" ogni azione sottoscritta; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, a servizio dell'esercizio dei warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladucentosessantannove/60), tali warrant da assegnarsi gratuitamente ai soci in ragione di 1 warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 2) che precede; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Modifiche degli articoli 7, 9, 11, 15 e 26 dello Statuto Sociale, anche in adeguamento al D.Lgs. 27/2010, e introduzione del nuovo articolo 26 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda:

- che sono state depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, e trasmesse alla Consob, ai sensi dell'art. 92, regolamento Consob 11971, la relazione degli amministratori sulle proposte concernente i punti all'ordine del giorno nonché la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile, il tutto anche ai sensi degli artt. 3 D.M. 437/1998 e 72, comma 1, e 92, comma 1 lett. a), del regolamento Consob 11971.

In relazione a tale ordine del giorno informa che è pervenuta da parte della Consob, con nota in data 20 gennaio 2011, una richiesta di diffusione delle informazioni ai sensi dell'art. 114 TUF, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (TUF) della quale il Presidente dà integrale notizia prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, leggendo la relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Prima di passare alla trattazione dell'Ordine del Giorno ritiene sia utile una breve illustrazione dei criteri che hanno guidato i nostri Advisors ed il Consiglio nel definire i termini della operazione in esame oggi.

Invita quindi il Dottor MASSIMO TURCATO di Banca Akros S.p.A. ad illustrare brevemente i criteri che hanno guidato lo studio dell'operazione di aumento di capitale.

Il Dottor MASSIMO TURCATO riferisce che l'operazione si inserisce in un momento che, oggettivamente parlando, non è semplice per le imprese italiane quotate e non; l'operazione che viene deliberata deve essere una operazione che permetta di poter aver il massimo successo possibile sul mercato; l'operazione di aumento di capitale non è assistita da un consorzio di garanzia bancario ed al momento non è chiaro quali saranno i soci attuali che seguiranno l'aumento di capitale; quindi nel fissare le condizioni si sono scelte condizioni molto attraenti per i soci e soprattutto per coloro che ancora soci non sono; pertanto è stato proposto un prezzo che può garantire un certo sconto rispetto al corso del titolo ed è stato deciso di accludere alle nuove azioni dei warrant che costituiranno un secondo passo di ripatrimonializzazione. L'operazione come tempistica è soggetta al piano di rinegoziazione in atto con le Banche ed alla autorizzazione delle competenti Autorità di Vigi-



lanza. Auspica di poter portare a termine l'operazione entro il primo semestre 2011.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno:

**"1) Eliminazione del valore nominale e riduzione del capitale sociale per copertura delle perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti "**

il Presidente precisa che, come risulta dalla relazione degli amministratori, i Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria altresì per approvare la situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2010, quale redatta dal Consiglio di Amministrazione e per la quale è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico apposita relazione, e, quindi, adottare i necessari provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 codice civile. Al riguardo, si sottolinea che l'assemblea svoltasi in data 23 giugno 2010 ha deliberato di portare a nuovo le perdite complessive maturate rinviando ad altra assemblea l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 codice civile.

A tal fine precisa che il Collegio Sindacale ha redatto apposita relazione ai sensi dell'art. 2446 c.c. con la quale "concorda quindi con la proposta del Consiglio di Amministrazione:

- di copertura delle perdite al 31 ottobre 2010 mediante l'integrale utilizzo delle riserve esistenti e la parziale riduzione del Capitale sociale;
- di aumento del Capitale sociale nei termini e con le modalità sopra descritte, al fine di reperire le risorse finanziarie indispensabili a garantire la continuità, così come evidenziato dal piano economico-finanziario predisposto."

Ricorda che dette relazioni sono state messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuiti agli intervenuti. Pertanto, propone all'assemblea di ometterne la lettura, e ciò anche per i successivi punti all'ordine del giorno.

Messa ai voti la proposta risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che verrà aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

" L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria,

presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24,

- esaminate la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2010 e preso atto della relazione del consiglio di amministrazione e delle osservazioni del collegio sindacale, documenti redatti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;

- vista la proposta del consiglio di amministrazione

#### D E L I B E R A

1. di approvare la situazione economico patrimoniale redatta anche ai sensi dell'art. 2446 c.c., chiusa al 31 ottobre 2010, dalla quale risulta una perdita di periodo di Euro 59.695,66 (cinquantanovemilaseicentonovantacinque e sessantasei centesimi) che, sommata alle perdite di esercizi precedenti pari a complessivi Euro 73.836.387,98 (settantatremilioniotto-centotrentaseimilatrecentottantasette e novantotto centesimi), evidenzia una perdita cumulata di Euro 73.896.083,64 (settantatremilioniottonovantaseimilaottantatré e sessantaquattro centesimi);

2. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile;

3. di coprire le perdite cumulate al 31 ottobre 2010, per l'importo complessivo, come segue:

a) quanto ad Euro 5.560.840,60 (cinquemilionicinquecentosessantamilaottocentoquaranta e sessanta centesimi) mediante integrale utilizzo della riserva legale;

b) quanto ad Euro 12.519.932,97 (dodicimilionicinquecentodiciannovemilanovecentotrentadue e novantasette centesimi) mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;

c) quanto ad Euro 1.008.422,05 (unmilioneottomilaquattrocentoventidue e cinque centesimi) mediante integrale utilizzo della riserva rivalutazione Legge 342/00;

d) quanto ad Euro 3.313.404,97 (tremilionitrecentotredicimilaquattrocentoquattro e novantasette centesimi) mediante integrale utilizzo dell'avanzo di fusione;

e) quanto ad Euro 28.510.403,18 (ventottomilionicinquecentodiecimilaquattrocentotré e diciotto centesimi) mediante integrale utilizzo delle riserve IFRS;

f) quanto ad Euro 2.394.033,95 (duemilioni-

trecentonovantaquattromilatrentatré e novanta-  
cinque centesimi) mediante integrale utilizzo  
degli utili portati a nuovo;

g) quanto a Euro 20.589.045,92 (ventimilioni-  
cinquecentottantanovemilaquarantacinque e novan-  
tadue centesimi) mediante riduzione del capitale  
sociale da Euro 27.804.203,00 (ventisettemilio-  
niottocentoquattromiladuecentotré) ad Euro  
7.215.157,08 (settemilioniduecentoquindicimila-  
centocinquantesette e otto centesimi), con con-  
testuale eliminazione dell'indicazione del valo-  
re nominale delle azioni, il cui valore nominale  
implicito (detto anche "parità contabile") viene  
pertanto ridotto da Euro 1,00 (uno) a Euro  
0,2594 (zero e duemilacinquecentonovantaquattro  
centesimi);

4. di procedere all'azzeramento della riser-  
va da rivalutazione ex Legge n. 72/1983, acqui-  
sita anche mediante fusione per incorporazione  
delle società Bassetti S.p.A. e Standardtela  
S.p.A., senza vincolo di reintegro, ai sensi  
dell'articolo 6, comma 2, della Legge 72/1983;

5. di procedere all'azzeramento della riser-  
va da rivalutazione ex Legge n. 413/1991, acqui-  
sita anche mediante fusione per incorporazione  
delle società Bassetti S.p.A. e Standardtela  
S.p.A., senza vincolo di reintegro, ai sensi  
dell'articolo 26, comma 2, della Legge 413/1991;

6. di procedere all'azzeramento della riser-  
va da rivalutazione ex Legge n. 342/2000, acqui-  
sita anche mediante fusione per incorporazione  
delle società Bassetti S.p.A. e Standardtela  
S.p.A., senza vincolo di reintegro, ai sensi  
dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000;

7. di modificare l'articolo 5 dello statuto  
sociale, al fine di riflettere le delibere as-  
sunte così come proposto dal Consiglio di Ammi-  
nistrazione;

8. di attribuire all'organo amministrativo  
e, per esso, al presidente e all'amministratore  
delegato in via disgiunta, ogni più ampio potere  
per dare esecuzione alla presente deliberazione,  
ivi compresi quelli di introdurre le modifica-  
zioni o integrazioni di carattere non sostanzia-  
le che fossero richieste dalle competenti auto-  
rità, anche ai fini dell'iscrizione nel registro  
delle imprese, nonchè dalla società di gestione  
del mercato."

Il Presidente dà inizio alla discussione,  
riservandosi di rispondere alle eventuali doman-

de al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza con l'astensione dei soci CORINI MARCO VALERIO, portatore di numero 70.635 (settantamilaseicentotrentacinque) azioni; FABRIS CARLO portatore di numero 302 (trecentodue) azioni e BUFFON GIANLUIGI, portatore di numero 3.612.000 (tremilioneicentodododicimila), e quindi con voto favorevole di numero 13.038.401 (tredicimilioneitrentottomilaquattrocentouno) azioni pari al 77,97% (settantasette virgola novantasette per cento) del capitale rappresentato in assemblea, nessuno avendo votato contrario.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno:

**"2) Aumento di capitale scindibile, a pagamento, in opzione ai Soci, per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioneiquattordicimiladucentosessantannove/60) con emissione di massime n. 150.142.696 (centocinquantamilionecentoquarantaduemilaseicentonovantasei) azioni ordinarie da liberarsi in denaro ad un prezzo pari al valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie in ragione di n. 27 (ventisette) nuove azioni ordinarie per ogni 5 (cinque) azioni ordinarie vecchie possedute o azioni di risparmio possedute, con attribuzione gratuita di un warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014" ogni azione sottoscritta; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

il Presidente precisa che, come risulta dalla relazione degli amministratori, si rende opportuno, al fine di incrementare le risorse finanziarie della società, aumentare a pagamento, in denaro, il capitale sociale di ulteriori quindi-  
ci milioni da offrire in opzione ai soci.

Ai fini del proposto aumento di capitale, chiede al Presidente del Collegio sindacale di attestare che il capitale sociale ad oggi sottoscritto, pari ad euro 7.215.157,08 (settemilioniduecentoquindicimilacentocinquantesette e otto centesimi), è interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Raoul Vitulo, conferma l'attestazione ed esprime parere favorevole all'operazione.

Il Presidente chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che si aprirà la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

" L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione;

- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato

#### D E L I B E R A

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e sessanta centesimi), mediante emissione di massime numero 150.142.696 (centocinquantamilionicentoquarantaduemilaseicentonovantasei) nuove azioni ordinarie al valore di Euro 0,10 (zero e dieci centesimi) ciascuna, alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione ai soci in ragione di 27 (ventisette) nuove azioni ogni 5 (cinque) azioni ordinarie possedute o azioni di risparmio possedute e con attribuzione gratuita di n. 1 (un) warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014" ogni azione sottoscritta;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro ad un prezzo pari al valore contabile di Euro 0,10 (zero e dieci centesimi) per ciascuna azione, da versare integralmente al momento della sottoscrizione;

- il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il termine, non inferiore a trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'offerta di opzione ai sensi dell'art.

2441, comma 2, Codice Civile, da stabilire a cura dell'organo amministrativo nell'offerta medesima e nel prospetto ai sensi di legge;

- il termine finale per la sottoscrizione viene fissato al 31 (trentuno) dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2439 Codice Civile;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2011;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli adempimenti di legge;

2. di emettere massimi numero 150.142.696 (centocinquantamilionicentoquarantaduemilaseicentonovantasei) warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del presente aumento, in rapporto di n. 1 (un) warrant ogni azione sottoscritta; detti warrant daranno il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della Società, al valore di Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna, in rapporto di n. 1 (una) azione di nuova emissione per ogni due warrant posseduti, il tutto secondo le modalità e i termini precisamente indicati nel regolamento warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", che si approva in ogni sua parte e che si allega al presente verbale assembleare sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante, dandosi atto che a servizio dell'esercizio dei warrant medesimi viene deliberato separato aumento di capitale di cui al successivo punto all'ordine del giorno;

3. di subordinare l'efficacia dei punti 1) e 2) della presente delibera al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per effetto dell'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui all'art. 182-bis, quarto comma, Legge Fallimentare, o comunque per effetto del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del predetto accordo di ristrutturazione;

4. di aggiungere, in conseguenza della deliberazione di cui sopra, nell'art. 5 dello statuto sociale il seguente comma 2: "L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e sessanta centesimi), in denaro, in opzione ai soci, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al-

la data del 31 dicembre 2011 e con assegnazione gratuita di n. 1 (un) warrant per ogni n. 1 (una) azione di nuova emissione, avente ad oggetto il diritto alla sottoscrizione di ulteriore n. 1 (una) azione di nuova emissione ogni n. 2 (due) warrant, con termine finale alla data del 31 dicembre 2014”;

5. di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compresi quelli di stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento di capitale come sopra deliberato, redigere e pubblicare il prospetto informativo e l'offerta in opzione, dar corso al collocamento ai soci in opzione, eseguire l'asta dei diritti inoptati e quindi collocare l'eventuale inoptato, emettere le azioni sottoscritte, unitamente ai warrant con esse assegnati, effettuare ogni dichiarazione e procedura affinché le azioni e i warrant siano attribuiti ai sottoscrittori, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, eventualmente chiedendo la quotazione dei warrant medesimi, nonché effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e patteggiamenti richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato.”

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola CORINI MARCO VALERIO in rappresentanza del socio BUFFON GIANLUIGI, che legge una lettera autografa del socio stesso che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Il socio RODINO' WALTER, ritiene che l'aumento di capitale sul quale siamo chiamati a deliberare è insufficiente; dichiara di aver apprezzato le esposizioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ma sottolinea che l'unica certezza al momento attuale è il debito della società e ritiene che l'aumento di capitale non sia sufficiente a reggere il peso gravoso di tale debito; invita a valutare un aumento di

capitale più cospicuo ed adeguato.

Continua il proprio intervento rilevando che dalla situazione contabile al 31 ottobre 2010 emerge che il capitale circolante è diminuito per un aumento dei debiti a breve e delle rimanenze di magazzino e chiede se siano state compiute tutte le verifiche del caso per una eventuale svalutazione del magazzino invitando gli amministratori a porre tutte le attenzioni necessarie ad una corretta valutazione delle rimanenze.

Il socio REALE DAVIDE GIORGIO ritiene insufficiente l'aumento di capitale; sottolinea che esiste un squilibrio patrimoniale finanziario che vanifica gli sforzi di ristrutturazione; prosegue rilevando che al 20 gennaio non si sa ancora nulla sulle intenzioni degli azionisti di riferimento e conclude chiedendo una maggiore chiarezza, nonché segnali di una forte volontà di rifinanziare la società.

Il socio FABRIS CARLO dichiara di condividere i precedenti interventi; chiede di conoscere i tempi previsti dal consiglio di amministrazione per l'aumento di capitale; pone poi il problema dei resti: avendo abolito il valore nominale delle azioni ritiene che si possa procedere ad un aumento meglio calibrato che non dia origine a frazioni; chiede se sia stata incaricata qualche società per la trattazione (acquisto/vendita) delle differenze risultanti dal rapporto di 27 nuove azioni contro 5 azioni possedute; crede che sarebbe opportuno conoscere oggi le intenzioni della famiglia Zucchi sulla sottoscrizione o meno dell'aumento di capitale; ritiene completamente insufficiente questa proposta di aumento di capitale e chiede una modifica delle condizioni dell'aumento di capitale aumentando l'importo dallo stesso.

Il Presidente VITALE risponde subito al socio FABRIS affermando che la gestione dei diritti derivanti dai resti sarà affidata alla Banca Akros.

Per quanto riguarda le altre osservazioni sull'aumento di capitale, ritenuto da alcuni intervenuti insufficiente, il Presidente riferisce che si è dovuto determinare un aumento di capitale tale da essere recepito dal mercato (chi sottoscriverebbe un aumento, al limite, di 100 milioni?). Nessuno ha mai detto che questo aumento di capitale sia sufficiente a compensare la sproporzione fra il debito e il patrimonio,



ma è un passaggio indispensabile insieme agli altri due strumenti dell'accordo con le banche e la dismissione degli immobili; bisogna tenere anche conto del recupero della economicità dell'azienda; l'aumento di capitale non verrà portato immediatamente a riduzione del debito con le banche perchè, se le banche concordassero una dilazione interessante come è nei piani, non sarebbe necessario l'aumento di capitale, che servirà invece per cancellare altri debiti più urgenti. Ribadisce e concorda che l'aumento di capitale da solo è insufficiente, ma che deve essere considerato con tutti gli altri elementi sopra esposti; per quanto riguarda le intenzioni della famiglia Zucchi ritiene che chi vorrà mantenere un ruolo gestionale nella società sottoscriverà certamente l'aumento di capitale, mentre altri accetteranno anche una diminuzione della propria partecipazione; si dichiara comunque fiducioso che l'aumento di capitale troverà una sicura esecuzione e copertura sul mercato.

L'Amministratore Delegato ZUCCHI MATTEO conferma che gli attuali soci di riferimento sono anche aperti ad un processo di diluizione e che l'importo dell'aumento di capitale è stato concordato con le banche creditrici sulla base di un equilibrio trovato con le stesse. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione ritiene che l'aumento di capitale possa divenire esecutivo nel mese di giugno, espletate l'istruttoria CONSOB, l'omologa di cui all'art. 182 bis Legge Fallimentare e l'approvazione del bilancio 2010. In merito alla destinazione dell'aumento di capitale precisa che lo stesso sarà rivolto, nel rispetto dell'art. 182 bis, a pagare i debiti ordinari scaduti laddove i creditori lo richiedano (debiti che erano stati quantificati in 10 milioni di euro, ridotti a fine anno ad 8 milioni di euro e con la possibilità di rinegoziare alcune scadenze con qualche fornitore). Inoltre tutte le risorse finanziarie possibili saranno rivolte allo sviluppo del piano industriale.

Il socio REALE insiste sulla possibilità che un maggior aumento di capitale potesse essere sottoscritto dai soci e dal mercato.

Il socio FABRIS sulla considerazione che l'aumento di capitale si intenderà limitato alle minori sottoscrizioni raccolte entro il 31 dicembre 2011, considera che si poteva deliberare anche un aumento più consistente, anche il dop-

pio, non essendo nessuno obbligato a sottoscriverlo.

Anche l'Avvocato CORINI, per conto del socio BUFFON, non esclude che il suo rappresentato avrebbe potuto sottoscrivere un maggior aumento di capitale sostenuto da un progetto industriale strutturato e condiviso con le banche.

Il Presidente VITALE conclude le repliche evidenziando come l'aumento di capitale così proposto rientra nella logica della definizione ex art. 182 bis L.F. e della rinegoziazione con le banche. Non sono opportuni maggiori aumenti perchè bisogna proporre agli azionisti un costo ragionevole ed una soluzione equilibrata, considerata anche la storia recente della Zucchi e la sua possibilità di produrre reddito per gli azionisti.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza con il voto favorevole di numero 13.038.386 (tredicimilionitrentottomilacentottantasei) azioni pari al 77,97% (settanta-sette virgola novantasette per cento) del capitale rappresentato in assemblea, avendo votato contro gli azionisti: FABRIS CARLO con numero 302 (trecentodue) azioni; BUFFON GIUANLUIGI con numero 3.612.000 (tremilioniseicentododicimila) azioni; CORINI MARCO VALERIO con numero 70.635 (settantamilaseicentotrentacinque) azioni ed essendosi astenuti gli azionisti REALE DAVIDE GIORGIO con n. 5 (cinque) azioni e RODINO' WALTER con n. 10 (dieci) azioni.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno:

**"3) Aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, a servizio dell'esercizio dei warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordici-**

miladucientosessantaseis/60), tali warrant da assegnarsi gratuitamente ai soci in ragione di 1 warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 2) che precede; deliberazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente precisa che, in conseguenza della deliberazione adottata, a fronte dell'attribuzione di warrant per ogni azione sottoscritta in esecuzione dell'aumento di cui al secondo punto all'ordine del giorno, si rende necessario aumentare a pagamento il capitale sociale per ulteriori quindici milioni di euro a servizio dell'esercizio dei warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014".

Chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che aprirà la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

" L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione;
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato

#### D E L I B E R A

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi euro 15.014.269,60 (quindici milioni quattordicimiladuecentosessantaseis e sessanta centesimi), a servizio dell'esercizio dei massimi numero 150.142.696 (centocinquanta milioni centoquarantaduemilaseicentonovantasei) warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", mediante emissione di massime numero 75.071.348 (settanta-cinquemilionsettantunomilatrecentoquarantotto) nuove azioni ordinarie al valore di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione di 1 (una) azione ogni n. 2 (due) warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pari ad euro 0,20 (zero e venti centesimi);
- la sottoscrizione potrà essere effettuata, subordinatamente alle verifiche tecniche con l'autorità di vigilanza, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla quotazione e sino al 31

dicembre 2014;

2. di determinare che detto aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli adempimenti di legge;

3. di aggiungere, in conseguenza della deliberazione di cui sopra, nell'art. 5 dello statuto sociale il seguente comma 3:

"L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindici milioni quattordicimiladuecentosessantanove e sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014";

4. di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, confermando tutti i poteri attribuiti al medesimo nella precedente deliberazione affinché possa dare piena esecuzione ed attuazione a quanto sopra deliberato."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza con il voto favorevole di numero 13.038.386 (tredicimilionitrentottomilatrecentottantasei) azioni pari al 77,97% (settanta-sette virgola novantasette per cento) del capitale rappresentato in assemblea, avendo votato contro l'azionista: FABRIS CARLO con numero 302 (trecentodue) azioni ed essendosi astenuti gli azionisti REALE DAVIDE GIORGIO con n. 5 (cinque)

azioni, RODINO' WALTER con n. 10 (dieci) azioni, BUFFON GIUANLUIGI con numero 3.612.000 (tremilioneiseicentododicimila) azioni e CORINI MARCO VALERIO con numero 70.635 (settantamilaseicentotrentacinque) azioni

In relazione al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno:

**"4) Modifiche degli articoli 7, 9, 11, 15 e 26 dello Statuto Sociale, anche in adeguamento al D.Lgs. 27/2010, e introduzione del nuovo articolo 26 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

il Presidente precisa che, il consiglio di amministrazione propone di adeguare lo statuto attualmente in vigore al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva europea 2007/36/CE volta ad assicurare negli stati membri una maggiore tutela e partecipazione alla vita assembleare degli azionisti delle società per azioni. Precisa che le modifiche statutarie proposte risultano dal quadro sinottico che si allegano al presente verbale sotto la lettera "D" e non configurano alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A..

Chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che si aprirà la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

" L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute

#### D E L I B E R A

1. di modificare gli articoli 7, 9, 11, 15 e 26 (nuovo articolo 27) e di introdurre il nuovo articolo 26 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione degli articoli successivi così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "E";

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì,

all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore ogni potere e facoltà per:

(i) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra, il tutto con facoltà di sub-delega; e

(ii) apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse, il tutto con facoltà di sub-delega;

3. di attribuire all'organo amministrativo e, per esso, al presidente e all'amministratore delegato in via disgiunta, ogni più ampio potere, ivi compresi quelli di introdurre le modificazioni o integrazioni di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nonché dalla società di gestione del mercato, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandomi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il socio FABRIS chiede alcune precisazioni sulla modifica dell'art. 9 dello statuto laddove si prevede che l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato "con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente".

Il Presidente precisa che allo stato non esiste in merito alcuna particolare normativa regolamentare da parte della CONSOB, come lo stesso socio FABRIS conferma.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza con il voto favorevole di numero 13.038.703 (tredicimilionitrentottomilasettecentotré) azioni pari al 77,97% (settantasette virgola novantasette per cento) del capitale rappresentato in assemblea, essendosi astenuti gli azionisti BUFFON GIANLUIGI con numero 3.612.000 (tremilioniseicentododicimila) azioni e CORINI MARCO VALERIO con numero 70.635 (settantamilaseicentotrentacinque) azioni e nessuno avendo votato contrario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "F" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.12 (tredici e minuti dodici).

Omisi lettura degli allegati per volontà del comparso.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina con nastro indelebile, nei modi di legge, da persona di mia fiducia e da me completato a mano, del quale ho dato lettura al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta l'atto di dodici fogli scritti per quarantacinque intere pagine e parte della quarantaseiesima.

F.to Marco Vitale

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----





### **Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF")**

In data 20 gennaio 2011 la Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –, con riferimento alla Relazione Illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Emittenti depositata il 30 dicembre 2010, ha richiesto alla Società di fornire all'Assemblea degli azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in seduta straordinaria, avente all'ordine del giorno, *inter alia*, le deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e l'aumento del capitale in opzione, informazioni integrative ed aggiornate ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998.

### **Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/98 richieste dalla Consob per l'Assemblea degli Azionisti del 23 giugno 2010, prima convocazione**

In relazione alle richieste ricevute dalla Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98, si riportano qui di seguito gli argomenti oggetto di dette richieste e le relative risposte fornite all'Assemblea degli Azionisti della Società dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A..

- 1. indicazione degli azionisti che abbiano eventualmente manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione, precisando la percentuale di azioni o il controvalore per il quale è stata manifestata tale disponibilità.*

A prescindere dalle informazioni apparse sugli organi di stampa, alla data odierna, non sono stati formalizzati impegni dei soci di ricapitalizzare la Società e/o sottoscrivere eventuali aumenti di capitale.

Per completezza di informazione si precisa altresì che allo stato attuale non si prevede la costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento.

- 2. le considerazioni degli Amministratori in ordine alle eventuali azioni alternative percorribili dall'emittente qualora il deliberando aumento di capitale non venga integralmente sottoscritto.*

Si segnala che ai fini del buon esito del processo di ristrutturazione non è necessaria l'integrale sottoscrizione del deliberando aumento di capitale. Infatti, come già riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il pagamento dello scaduto fornitori, non rinegoziato, è quantificato in circa 10 milioni di Euro. Al momento la Società non ha quindi previsto azioni alternative alla non integrale sottoscrizione del deliberando aumento di capitale.

3. *aggiornamenti in merito alle trattative per la cessione di asset immobiliari ed alle eventuali ipotesi di azioni alternative qualora le cessioni non si perfezionino in tempi utili.*

In merito alle trattative per la cessione di *asset* immobiliari, gli Amministratori informano che:

- in data 19 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'atto notarile di compravendita di una quota parziale dell'immobile di Isca Pantanelle, corrispondente a circa un quinto dell'intero complesso industriale oltre all'area non edificata, per l'importo complessivo di 380 migliaia di Euro, il cui preliminare era stato formalizzato lo scorso 14 luglio;

in data 20 gennaio 2011 è stato firmato il preliminare di compravendita di una quota parziale dell'immobile di Casorezzo, per l'importo complessivo di 1,5 milioni di Euro. Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare il promittente acquirente ha versato una caparra confirmatoria di 75 migliaia di Euro. La Vincenzo Zucchi S.p.A. si è altresì impegnata a sostenere alcune opere edilizie funzionali al frazionamento del complesso industriale.

Si segnala che modalità, termini e condizioni connesse al piano di cessione degli *asset* immobiliari devono ancora essere perfezionati nell'accordo di ristrutturazione dei debiti del Gruppo in corso di negoziazione con le Banche.

Al momento non sono previste ipotesi di azioni alternative alla mancata dismissione degli *asset* immobiliari. Tale dismissione resta in ogni caso funzionale al solo rimborso del debito e non all'attuazione del Piano economico-finanziario.

4. *lo stato di avanzamento, alla data dell'assemblea, delle trattative in corso con le istituzioni finanziarie relativamente alla ristrutturazione del debito bancario.*

In data 18 gennaio 2011 la Società, in relazione all'avvenuta scadenza dell'accordo di moratoria concesso lo scorso mese di luglio, e con riferimento alle previsioni relative alla scadenza delle linee di credito operative di cui agli accordi sottoscritti lo scorso 18 settembre 2009, ha formalizzato la richiesta di rinnovo delle linee scadute il 15 novembre 2010, con le stesse modalità e alle medesime condizioni attualmente previste, fino alla prima tra (a) il 31 marzo 2011 e (b) la data di eventuale sottoscrizione da parte della Società e delle Banche dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

Le Banche facenti parte del pool, così come confermato dall'advisor finanziario, stanno assumendo le opportune delibere per procedere al rinnovo delle linee scadute il 15 novembre 2010. Il waiver dovrebbe presumibilmente essere concesso entro il prossimo 28 gennaio 2011.

5. *gli eventuali fatti verificatisi successivamente alla data di emissione della citata relazione illustrativa che abbiano modificato la situazione finanziaria e le informazioni fornite nel comunicato mensile ex art. 114 del TUF pubblicato il 30.12.2010.*



77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Allegato "B" del n. 179990/64781 di rep.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

# zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.  
Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154  
Numero REA MI 443968  
Capitale sociale Euro 27.804.203 int. vers.

Regolamento dei "Warrant Vincenzo Zucchi 2011-2014"

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in data 30 dicembre 2010.

## Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie 2011-2014"

(di seguito il "Regolamento")

1 In data [ ] l'Assemblea Straordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito la "Società" o "Zucchi") ha deliberato, tra l'altro:

- i. un aumento di capitale scindibile, a pagamento, in opzione ai Soci, per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove/60) con emissione di massime n. 150.142.696 (centocinquantamilionicentoquartadue milaseicentonovantasei) azioni ordinarie da liberarsi in denaro ad un prezzo pari al valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie in ragione di n. 27 (ventisette) nuove azioni per ogni 5 (cinque) azioni ordinarie vecchie possedute o azioni di risparmio possedute, con attribuzione gratuita di un warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014" ogni azione sottoscritta;
- ii. un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, a servizio dell'esercizio dei warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove/60), tali warrant da assegnarsi gratuitamente ai soci in ragione di 1 warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto i) che precede.

L'Assemblea ha pertanto deliberato l'emissione di warrant ("**Warrant azioni ordinarie 2011-2014**") (di seguito i "**Warrant**"), abbinati ad azioni ordinarie Zucchi collocate presso soci e terzi, nonché l'aumento del capitale sociale mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie (le "**Azioni di Compendio**"), riservate ai portatori dei Warrant stessi esclusivamente per l'esercizio della facoltà di sottoscrizione loro spettante.

2. I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni due Warrant posseduti, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,20 (zero virgola venti).

Le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte, in qualsiasi momento, a partire dal [ ] e fino al 31 dicembre 2014 ("**Periodo di Esercizio**"). Le richieste dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant che presentano la richiesta entro il 15° giorno (incluso) di ciascun mese del Periodo di Esercizio avranno luogo l'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è presentata la richiesta. L'emissione e la messa a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant che presentano la richiesta tra il 16° giorno (incluso) e l'ultimo giorno di ciascun mese del Periodo di Esercizio avranno luogo il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari alle azioni Zucchi in circolazione alla data di emissione.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società convoca le Assemblee sino al giorno (escluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la suddetta delibera consiliare restano valide ed assumono effetto da tale data.

I Warrant non esercitati entro il 31 dicembre 2014 perdono di validità.

4. Qualora la Società dia esecuzione entro l'ultima data di emissione delle Azioni di Compendio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum – Pex)

nel quale

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Zucchi registrati sul MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa Italiana S.p.A.;
- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Zucchi registrati sul MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato;
- (iii) a distribuzione di dividendi straordinari, il prezzo di sottoscrizione sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il termine ultimo per l'esercizio dei Warrant, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al presente punto 4, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

5. Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Regolamento, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant da parte di alcune tipologie di investitori, residenti e non residenti in Italia. Quanto segue non costituisce un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

#### Regime impositivo relativo all'assegnazione dei Warrant

L'assegnazione dei Warrant non determina l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze in capo all'assegnatario. Ai fini dell'individuazione del costo fiscalmente riconosciuto rilevante per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei Warrant si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 16/9/674 del 10 maggio 1985 in materia di cessione di diritti di opzione.

#### Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (art. 67 e segg. del d.p.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, si seguito "Decreto 917").

Le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali i Warrant) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al medesimo regime fiscale previsto per la cessione di partecipazioni. Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

- a. se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati: (i) la plusvalenza è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "non qualificata"; in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997; (ii) la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "qualificata" ai sensi dell'art. 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008.
- b. Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 917, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza è esente da imposizione nella misura del 95% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917. Peraltro, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36 del 4 agosto 2004 con riferimento al regime di *participation exemption*, la plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione si qualifica per il regime di esenzione solo se il diritto di opzione è ceduto dal proprietario della relativa partecipazione da cui il diritto di opzione deriva. Al contrario, il regime di esenzione non spetta – e trova applicazione il regime di tassazione ordinario – se il diritto di opzione è ceduto da un terzo al quale il diritto di opzione è pervenuto separatamente dalla partecipazione cui il diritto di opzione è collegato. Tale interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui oggetto siano i Warrant. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.
- c. Se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali, la plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 58, comma 2 Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.
- d. Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Decreto 917, ovvero sia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (lettera a. sopra).
- e. Se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:
  - la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i Warrant (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999;
  - la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società o ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione qualificata negoziata in mercati regolamentati.

Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

6. Tutte le comunicazioni di Zucchi ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in merito alle convocazioni dell'assemblea.



# zucchigroup

---

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.

F.to Marco Vitale

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Allegato "C" del n. 179990/64781 di rep.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

[The body of the document contains multiple lines of faint, illegible text, likely representing a scanned document with very low contrast or a very light scan. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light to be accurately transcribed.]

**Gianluigi Buffon**

Alla Assemblea degli azionisti della Società Vincenzo Zucchi p.a.

Torino, 24 Gennaio 2011

Dalla lettura della Relazione degli Amministratori all'Assemblea ho compreso che le risorse finanziarie, che saranno raccolte con l'aumento di capitale proposto, non verranno destinate né alla riduzione né al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società; questo problema, secondo me primario, verrebbe invece rimandato ad un accordo di ristrutturazione dei debiti bancari oggi solo prospettato e, come tale, tutto da definire.

Sempre dalla stessa fonte ricavo che queste nuove risorse sarebbero, in verità, destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti che, **alla data del 30 Novembre u.s.**, ammontavano ad oltre 11 milioni di euro (come si legge nell'ultimo comunicato stampa, emesso ai sensi degli obblighi di informativa CONSOB).

Dal comunicato medesimo emerge peraltro che la Società **sta operando dal 15 novembre senza linee di credito, essendo scaduti sia l'accordo con le banche che la moratoria da queste concessa.**

Dalla lettura della relazione trimestrale di Novembre u.s. mi ero persuaso che, come già assicurato alle Banche, entro il 15 novembre 2010 sarebbe anche stato depositato il piano previsto dall'art. 182 bis Legge Fallimentare che, al contrario, non mi risulta ad oggi consegnato.

Leggo ancora, nella Relazione introduttiva, che nel 2010 la Società non è stata in grado di pagare nessuna delle rate in ammortamento dei finanziamenti a medio/ lungo termine, concessi dalle Banche (e rinegoziati solo pochi mesi prima, cioè nel settembre 2009). L'importo totale delle rate scadute ammonterebbe a 10 milioni di euro (5 milioni scaduti in data 30 giugno e 5 milioni scaduti in data 31 dicembre).

Infine, sempre nella stessa Relazione, si fa riferimento ad un Piano Economico Finanziario predisposto con l'assistenza di *Alix Partners* il quale evidenzia flussi di cassa positivi, a livello di gestione operativa, tuttavia **non sufficienti a fronteggiare puntualmente le scadenze contrattuali dei debiti bancari in essere.**

Tali circostanze mi inducono a ritenere che l'aumento di capitale sociale, nei termini oggi proposti, risulti assolutamente carente rispetto alle primarie emergenze aziendali con l'aggiuntiva preoccupazione che quei termini dell'aumento non siano neppure stati concordati con le Banche o da queste condivisi.

Queste, in estrema sintesi, sono le ragioni per cui ho dato mandato ai miei Avvocati di esprimere voto contrario all'odierno ordine del giorno.

Diversa sarebbe la mia valutazione ove all'Assemblea venisse sottoposto non un insufficiente strumento palliativo ma una proposta idonea ad incidere strutturalmente sul risanamento aziendale, concertata ed approvata dagli Istituti di credito interessati.

Con i migliori saluti

  
(Gianluigi Buffon)



# zucchigroup

## QUADRO SINOTTICO

=====

Testo vigente	Testo proposto
<b>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</b>	<b>ART. 5 CAPITALE SOCIALE</b>
<p>Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 27.804.203,00 (ventisette milioni ottocentoquattromiladuecentotré) diviso in n. 24.376.800 (ventiquattromilioni trecentosettantaseimilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e n. 3.427.403 (tre milioni quattrocentoventisette milaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.</p> <p>L'azione è indivisibile.</p> <p>Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.</p> <p>Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 3% (tre per cento) del valore nominale della azione.</li> <li>- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 3% (tre per cento) del loro valore nominale, la differenza è</li> </ul>	<p>Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro <del>27.804.203,00</del> (ventisette milioni ottocentoquattromiladuecentotré) <del>7.215.157,08</del> (sette milioni duecentoquindici milacentocinquantasette e/08) diviso in n. 24.376.800 (ventiquattromilioni trecentosettantaseimilaottocento) <del>azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e n. 3.427.403</del> (tre milioni quattrocentoventisette milaquattrocentotré) <del>azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</del></p> <p>L'Ogni azione è indivisibile.</p> <p>Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.</p> <p>Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza <del>del 3% (tre per cento) del valore nominale della azione di 3 (tre) centesimi per azione.</del></li> <li>- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore <del>al 3% (tre per cento) del loro valore nominale a 3 (tre)</del></li> </ul>

# zucchi group

computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea deliberi la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale aliquota sarà proporzionalmente ridotta; la nuova aliquota verrà determinata dividendo l'aliquota del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; la nuova aliquota sarà comunque arrotondata per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore al 2% (due per cento).

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.
- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

**centesimi**, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea deliberi la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, ~~in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione~~ **nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.**

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale ~~aliquota~~ **maggiore importo** sarà proporzionalmente ridotta; ~~il nuovo importo~~ **la nuova aliquota** verrà determinata dividendo ~~l'importo~~ **l'aliquota** del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; ~~la nuova aliquota~~ **il maggiore importo** sarà comunque arrotondato ~~a~~ **per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore al 2% (due per cento) a 2 (due) centesimi.**

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.
- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

# zucchigroup

---

Testo vigente	Testo proposto
ART. 7 ASSEMBLEA	ART. 7 ASSEMBLEA
<p>Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.</p> <p>Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.</p> <p><del>Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</del> <b>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.</b></p>

# zucchigroup

ART. 9 ASSEMBLEA	ART. 9 ASSEMBLEA
<p>Art. 9 – Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, dovrà essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, su un quotidiano a diffusione nazionale e con le modalità previste da Consob con proprio regolamento.</p> <p>L'avviso di convocazione può prevedere la data delle convocazioni successive alla prima tra cui eventualmente una terza convocazione ove l'assemblea straordinaria non possa costituirsi neppure in seconda convocazione.</p>	<p>Art. 9 – Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso di convocazione, contenente <b>tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari</b> <del>l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare,</del> dovrà essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, <del>su un quotidiano a diffusione nazionale e con le altre</del> <b>modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente da Consob con proprio regolamento.</b></p> <p><del>L'avviso di convocazione può prevedere la data delle convocazioni successive alla prima tra cui eventualmente una terza convocazione ove l'assemblea straordinaria non possa costituirsi neppure in seconda convocazione.</del> <b>L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.</b></p> <p><b>Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</b></p> <p><b>Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.</b></p> <p><b>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente</b></p>



# zucchigroup

	predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.
<b>ART. 11 ASSEMBLEA</b>	<b>ART. 11 ASSEMBLEA</b>
Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dalle norme di legge e regolamentari.	Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dalle norme di legge e regolamentari. <b>La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</b>
<b>ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
<p>Art. 15 - La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea.</p> <p>Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.</p> <p>L'assemblea di volta in volta determina il numero degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.</p> <p>Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società e pubblicate a spese degli azionisti in due quotidiani a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale</p>	<p>Art. 15 - La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea.</p> <p>Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.</p> <p>L'assemblea di volta in volta determina il numero degli Amministratori da eleggere.</p> <p>Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.</p> <p>Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società <del>e pubblicate a spese degli azionisti in due quotidiani a diffusione nazionale</del> <b>almeno dieci venticinque</b> giorni prima di quello fissato per l'assemblea <b>in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.</b></p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale</p>

# zucchigroup

definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con Regolamento e comunicata ai sensi dell' art. 144-septies T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista;
- c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell' art. 144-septies T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) del **Regolamento Consob 11971/1999** e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. **La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.**

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista, **che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;**
- c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale **contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società** e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, ~~con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.~~ ;
- d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;
- e) informazioni relative all'identità dei soci che

# zucchigroup

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo

**hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.**

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo

# zucchigroup

Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea.

Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea.

# zucchigroup

<p>convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.</p> <p>Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo , neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.</p>	<p>convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.</p> <p><del>Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo , neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.</del></p>
<p><b>Vecchia sezione COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p><b>Nuova sezione OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b></p>
<p><b>Articolo 26</b></p>	<p><b>Nuovo articolo 26</b></p>
<p>Il precedente articolo 26 diventa il nuovo articolo 27.</p>	<p><b>Art. 26 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.</b></p> <p>Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), c.c.. Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p> <p>Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>
<p><b>ART. 26 COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p><b>ART. 27 COLLEGIO SINDACALE</b></p>
<p>Art. 26 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.</p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono</p>	<p>Art. 26 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.</p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono</p>

# zucchigroup

d'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro:

ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste alle stesse devono essere allegate copie dei documenti di

d'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro:

ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

~~Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste alle stesse devono essere allegate copie dei documenti di~~

# zucchigroup

ammissione all'assemblea, rilasciate a tal fine dai soggetti depositari delle azioni.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

~~ammissione all'assemblea, rilasciate a tal fine dai soggetti depositari delle azioni.~~ **La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.**

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno **dieci venticinque** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in **unica o in** prima convocazione **chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.**

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

**a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.**

**b) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;**

**c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;**

**d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;**

**e) la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.**

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

**In caso di presentazione di una sola lista di candidati o in caso di mancato deposito di tali**

<p>Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.</p> <p>In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.</p>	<p>liste da parte della minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.</p> <p>In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.</p> <p>Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.</p>
--	---

F.to Marco Vitale

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

: " : "

Allegato "E" del n. 179990/64781 di rep.

: " : "

-----

-----

-----



## S T A T U T O

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

#### **"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"**

Art. 2 - La società ha sede in Rescaldina.

Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal Libro Soci.

La società può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi altra località ed anche all'estero.

Art. 3 - La società è duratura dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Art. 4 - L'attività della società ha per oggetto:

a) l'industria ed il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe. La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;

b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, quest'ultima attività comprende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 7.215.157,08 (settemilioniduecentoquindicimilacentocinquantasette e otto centesimi) diviso in n. 24.376.800 (ventiquattromilionitrecentosettantaseimilaottocento) azioni ordinarie e n.

3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemila-quattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea deliberi la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle a-

zioni.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Art. 6 - Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o crediti e con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti di tali altre categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

#### **A S S E M B L E E**

Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

Art. 8 - Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano emesse azioni in tutto o in parte prive del diritto di voto.

Art. 9 - Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dovrà essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie

eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Art. 10 - Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, i quali risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dalle norme di legge e regolamentari.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri, nel rispetto di quanto previsto nell'eventuale regolamento assembleare:

- per verificare la tempestività dei depositi e la regolarità delle deleghe, nonché in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per stabilire se sussiste il numero legale e se l'assemblea è regolarmente costituita;
- per dirigere la discussione mantenendola nel limite degli oggetti portati dall'ordine del giorno e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze

stabilite dalla legge.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Art. 14 - Il Presidente assenziente l'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, sempre assenziente l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 15 - La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'assemblea di volta in volta determina il numero degli Amministratori da eleggere.

Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere al-

la presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale contenente un'esauriente informativa

sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato es attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;

e) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è so-



stituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze;

in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione

provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Art. 16 - Requisiti degli Amministratori indipendenti.

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

Sono indipendenti gli Amministratori che:

a) - non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristi-

che;

b) - non abbiano controversie con la società o con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) - non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, nè partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano - direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della società in misura eguale o superiore al due per cento;

d) - non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.

L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli azionisti ed al Mercato.

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Art. 17 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal disposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Art. 18 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un Vice Presi-

dente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonchè un Segretario anche estraneo.

Art. 19 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 20 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si ritiene respin-

ta.

Art. 22 - Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio determinate indennità.

Art. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 24 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza o in teleconferenza a norma dell'art. 20 dello statuto.

Il Consiglio inoltre può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e le eventuali retribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.

Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può nominare direttori, anche generali, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Il soggetto nominato deve aver conseguito la laurea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo in società di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso del predetto dirigente.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

Art. 25 - Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Art. 26 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), c.c..

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al

compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;  
ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale,

tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.



Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

b) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;

c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

e) la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati o in caso di mancato deposito di tali liste da parte della minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presi-

dente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.

#### **REVISORE CONTABILE**

Art. 28 - L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

#### **BILANCIO E UTILI**

Art. 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio osservando le disposizioni di legge.

Art. 30 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti integralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 31 - Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

#### **R E C E S S O**

Art. 32 - E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno





ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 gennaio 2011  
(2^ Convocazione 27 gennaio 2011)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 26 azionisti rappresentati

- n° 16.721.338 azioni, pari al 68,595296 % delle

24.376.800 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.

24/01/2011 11.00.07 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :9

Azionisti per delega :17

Totale Azionisti:26

Teste: 11

## ELENCO PARTECIPANTI

DOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Straordinaria			
			1	2	3	4
CORINI MARCO VALERIO PER DELEGA DI		0				
BUFFON GIANLUIGI	3.612.000		-	-	-	-
		3.612.000				
ABRIS CARLO	302		-	-	-	-
		302				
ILARDI MARIA TERESA	1.800		-	-	-	-
		1.800				
PARTELLI ADOLFO	10.000		-	-	-	-
		10.000				
MURCIANO LUIGI PER DELEGA DI		0				
CORINI MARCO VALERIO	70.635		-	-	-	-
		70.635				
GALE DAVIDE GIORGIO	5		-	-	-	-
		5				
MODINO WALTER	10		-	-	-	-
		10				
UCCHI ANDREA PER DELEGA DI	172.000		-	-	-	-
ZUCCHI GIORDANO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A. <i>sufruttuario di ZUCCHI ANDREA; ZUCCHI CINO; per 152.000 azioni</i>	1.073.724		-	-	-	-
CASSAPANCA S.P.A. RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	1.250.000		-	-	-	-
		2.495.724				
UCCHI CINO PER DELEGA DI	172.000		-	-	-	-
DAGNINO ANNA MARIA RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A. <i>sufruttuario di ZUCCHI ANDREA; ZUCCHI CINO; per 165.100 azioni</i>	1.017.119		-	-	-	-
ZUCCHI LUCA VINCENZO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	100		-	-	-	-
		1.189.219				
UCCHI FRUA FILIPPO PER DELEGA DI <i>sufruttuario di MAONIA S.A.; per 165.000 azioni</i>	421.660		-	-	-	-
ZUCCHI MATTEO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	478.300		-	-	-	-
ZUCCHI MAURIZIO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	478.300		-	-	-	-
ZUCCHI MANLIO ALBERTO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	494.768		-	-	-	-
ZUCCHI CARLO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A. <i>sufruttuario di ZUCCHI MANLIO ALBERTO; per 315.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI MATTEO; per 240.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI MAURIZIO; per 315.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI VALENTINA; per 240.000 azioni</i>	1.402.200		-	-	-	-
FILIPPI ANNAMARIA RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A. <i>sufruttuario di ZUCCHI MANLIO ALBERTO; per 240.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI MATTEO; per 315.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI MAURIZIO; per 240.000 azioni</i> <i>sufruttuario di ZUCCHI VALENTINA; per 315.000 azioni</i>	1.374.734		-	-	-	-
ZUCCHI VALENTINA RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	478.300		-	-	-	-
ZUCCHI FRANCESCO RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	10.000		-	-	-	-
		5.138.262				
UCCHI MANLIO PER DELEGA DI <i>sufruttuario di MAONIA S.A.; per 710.000 azioni</i>	1.038.660		-	-	-	-
ZUCCHI FRUA NICCOLO' RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA S.P.A.	446.710		-	-	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

ATTIVO PARTECIPANTE  
 EGANTI E RAPPRESENTATI

Attuario di MAONLA S.A.; per 150.000 azioni

Parziale Totale

A MARINA RICHIEDENTE: CASSA LOMBARDA S.P.A.

957.501

Attuario di MAONLA S.A.; per 670.000 azioni

CHI FRUA BARBARA RICHIEDENTE: CASSA LOMBARDA S.P.A.

433.810

Attuario di MAONLA S.A.; per 165.000 azioni

ONIA S.A. RICHIEDENTE: CASSA LOMBARDA S.P.A.

1.326.700

4.203.381

PRESENTI ALLE VOTAZIONI				
Straordinaria				
	1	2	3	4
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

F.to Marco Vitale

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

72

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale  
collazionata concorda.

Lodi, il